



Comune di San Giuliano Milanese  
Codice Ente 11083

C.C. N. 34 del 25.06.2012

Originale

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - APPROVAZIONE**

L'anno **duemiladodici** il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore 21.05 nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		1. Alessandro Lorenzano	X		14. Giuseppe Dario Bruno
X		2. Luigia Greco	X		15. Giulio Simone Buscarino
X		3. Pietro Moramarco	X		16. Maurizio Broccanello
X		4. Jacopo Grossi	X		17. Vito Nicolai
X		5. Maria Grazia Carminati	X		18. Alfio Catania
X		6. Giocondo Berti		X	19. Emanuele Patti
X		7. Roberto Salvatore Licciardo	X		20. Stefano Dornetti
X		8. Paolo Anelli	X		21. Roberto Curcio
X		9. Giuseppa Fazio	X		22. Massimo Molteni
X		10. Giuseppina Caruso	X		23. Francesco Marchini
X		11. Muntaha Wahsheh	X		24. Marco Toni
X		12. Renato Luiqi Romano	X		25. Giorgio Salvo
X		13. Domenico Sgroi			

**Totale Presenti:** 24

**Totale Assenti:** 1

Sono presenti gli Assessori: PIRAINA, CARDELLA, FILIPAZZI, ORO e LUCA'.

Assiste il Segretario Generale Silvia Asteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Luigia GRECO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Comune di San Giuliano Milanese

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 25.06.2012**  
**N. 34**

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
"IMU" - APPROVAZIONE**

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/00**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Finanziario esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

San Giuliano Milanese, li 7/06/2012



Il Dirigente del Settore Finanziario  
D.ssa Pilato Rosalba

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

San Giuliano Milanese, li 7/06/2012



Il Dirigente del Settore Finanziario  
D.ssa Pilato Rosalba



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Dato atto che ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come modificato dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007): "il termine per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali e le tariffe per i servizi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come emendato in corso di seduta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che:

durante la trattazione del punto sono stati presentati n. 5 emendamenti (allegati) da parte del Gruppo Consiliare Lega Nord;

- gli emendamenti n. 3 e 5 vengono ritirati dal Gruppo proponente;
- gli emendamenti n. 1, 2 e 4 posti in votazione ottengono il seguente esito:
  - emendamento n. 1



- voti favorevoli n. 17, astenuti 2 (SALVO e BUSCARINO) su 19 consiglieri presenti (non partecipa alla votazione il Sindaco). APPROVATO;
- emendamento n. 2  
voti favorevoli n. 22 su n. 22 consiglieri presenti (essendo entrati ROMANO, GROSSI e NICOLAI e non partecipando alla votazione il Sindaco). APPROVATO;
  - emendamento n. 4  
voti favorevoli n. 13, astenuti 7 (GROSSI, MORAMARCO, CARMINATI, RICCIARDO, SALVO, MOLTENI e MARCHINI) su n. 20 consiglieri presenti (essendo uscita FAZIO e non partecipando alla votazione il Sindaco). APPROVATO

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria così come previsto dall'art.49, I° comma, del Dlgs.267/00;

Voti favorevoli n. 14 su 22 consiglieri presenti (essendo entrata FAZIO uscita Carminati e partecipando al voto il Sindaco) 14 votanti e 8 astenuti (BROCCANELLO, NICOLAI, DORNETTI, CURCIO, MOLTENI, MARCHINI, TONI e SALVO);

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato Regolamento per l' applicazione dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU (come emendato nel corso della seduta) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



**LEGA NORD – LEGA LOMBARDA  
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

:: Gruppo Consiliare San Giuliano Milanese  
:: fax 02.700595696  
:: email info@infoleganord.org :: web www.infoleganord.org

Spett.le

C.A.  
Sig. Presidente Consiglio Comunale

e.p.c. Sig. Segretario Comunale  
e.p.c. Uff. Tributi



San Giuliano Milanese, 25 Giugno 2012

**EMENDAMENTO REGOLAMENTO IMU N.1 - integrativo**

Testo da votare	Modifica proposta
Pag. 3/14 Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Giuliano Milanese dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997.	Pag. 3/14 Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Giuliano Milanese dell'Imposta municipale propria ( <b><i>IMU - L'Imposta Municipale Unica</i></b> ), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997.

Cordiali Saluti

OK PARRÈ FAVORITO

Stefano Dornetti (Consigliere Lega Nord) 	Roberto Curcio (Consigliere Lega Nord) 
--	---





**LEGA NORD – LEGA LOMBARDA  
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

:: Gruppo Consiliare San Giuliano Milanese  
:: fax 02.700595696  
:: email info@infoleganord.org :: web www.infoleganord.org

Spett.le

C.A.  
Sig. Presidente Consiglio Comunale

e.p.c. Sig. Segretario Comunale  
e.p.c. Uff. Tributi

San Giuliano Milanese, 25 Giugno 2012

**EMENDAMENTO REGOLAMENTO IMU N.2 - integrativo**

Testo da votare	Modifica proposta
Articolo 6 2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale.	Articolo 6 Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Cordiali Saluti

OK PARERE  
FAV.

Stefano Dornetti (Consigliere Lega Nord) 	Roberto Curcio (Consigliere Lega Nord) 
---	---





**LEGA NORD – LEGA LOMBARDA  
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

:: Gruppo Consiliare San Giuliano Milanese  
:: fax 02.700595696  
:: email info@infoleganord.org :: web www.infoleganord.org

Spett.le

C.A.  
Sig. Presidente Consiglio Comunale

e.p.c. Sig. Segretario Comunale  
e.p.c. Uff. Tributi

San Giuliano Milanese, 25 Giugno 2012

**EMENDAMENTO REGOLAMENTO IMU N.3 - modificativo**

Testo da votare	Modifica proposta
<p>Pag. 8/14</p> <p>4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare e <b>relative pertinenze</b> possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>	<p>Pag. 8/14</p> <p>4. Si considera <del>direttamente</del> adibita ad abitazione principale, <del>con</del> conseguente <del>applicazione dell'aliquota ridotta e della</del> detrazione <del>previste per tale</del> tipologia di <del>immobili</del>, l'unità immobiliare e <b>relative pertinenze</b> possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, con conseguente <b><u>NON</u></b> applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale</p>



OK PARERE FAV.



**LEGA NORD – LEGA LOMBARDA  
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

:: Gruppo Consiliare San Giuliano Milanese  
:: fax 02.700595696  
:: email [info@infoleganord.org](mailto:info@infoleganord.org) :: web [www.infoleganord.org](http://www.infoleganord.org)

	tipologia di immobili a condizione che la stessa non risulti locata.
--	---

Cordiali Saluti

Stefano Dornetti (Consigliere Lega Nord)	Roberto Curcio (Consigliere Lega Nord)







**LEGA NORD – LEGA LOMBARDA  
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

:: Gruppo Consiliare San Giuliano Milanese  
:: fax 02.700595696  
:: email info@infoleganord.org :: web www.infoleganord.org

Spett.le

C.A.  
Sig. Presidente Consiglio Comunale

e.p.c. Sig. Segretario Comunale  
e.p.c. Uff. Tributi

San Giuliano Milanese, 25 Giugno 2012

**EMENDAMENTO REGOLAMENTO IMU N.4 - modificativo**

Testo da votare	Modifica proposta
<p>Articolo 14</p> <p>Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.</p>	<p>Articolo 14</p> <p>Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, <b><u>dei termini e dell'organi giurisdizionali</u></b> cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.</p>

OK PARERE  
FAU. GZ

Cordiali Saluti

Stefano Dornetti	Roberto Curcio
------------------	----------------





**LEGA NORD – LEGA LOMBARDA  
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

:: Gruppo Consiliare San Giuliano Milanese  
:: fax 02.700595696  
:: email [info@infoleganord.org](mailto:info@infoleganord.org) :: web [www.infoleganord.org](http://www.infoleganord.org)

(Consigliere Lega Nord)

*Donatelli*

(Consigliere Lega Nord)

*Roberto Curcio*





**LEGA NORD – LEGA LOMBARDA  
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

:: Gruppo Consiliare San Giuliano Milanese  
:: fax 02.700595696  
:: email info@infoleganord.org :: web www.infoleganord.org

Spett.le

C.A.  
Sig. Presidente Consiglio Comunale

e.p.c. Sig. Segretario Comunale  
e.p.c. Uff. Tributi

San Giuliano Milanese, 25 Giugno 2012

**EMENDAMENTO REGOLAMENTO IMU N.5 - modificativo**

Testo da votare	Modifica proposta
<p>Articolo 17</p> <p>Fino al 30 giugno 2012 non si provvede a al recupero coattivo delle somme per importi inferiori a € 20,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.</p> <p>Dal 01 luglio 2012 non si provvede a al recupero coattivo delle somme per importi inferiori a € 30,00 comprensivo di sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta. La disposizione precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.</p>	<p>Articolo 17</p> <p><b>Non si provvede a al recupero coattivo delle somme per importi inferiori a € 20,00 comprensivo di sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta. La disposizione precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.</b></p>

PARERE SFAN.

Cordiali Saluti

Stefano Dornetti (Consigliere Lega Nord)	Roberto Curcio (Consigliere Lega Nord)
---	---





**LEGA NORD – LEGA LOMBARDA  
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

:: Gruppo Consiliare San Giuliano Milanese  
:: fax 02.700595696  
:: email [info@infoleganord.org](mailto:info@infoleganord.org) :: web [www.infoleganord.org](http://www.infoleganord.org)

<i>Docuetti</i>	<i>Roberto Curcio</i>
-----------------	-----------------------





*Comune di San Giuliano Milanese*  
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
"I.M.U."**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 34 del 25.06.2012)*

## INDICE

-Oggetto del regolamento	articolo 1	Pag.
- Presupposto impositivo	articolo 2	Pag.
- Soggetti passivi	articolo 3	Pag.
- Base imponibile	articolo 4	Pag.
- Valore imponibile delle aree edificabili	articolo 5	Pag.
- Aliquote e detrazioni	articolo 6	Pag.
- Quota statale	articolo 7	Pag.
- Abitazione principale	articolo 8	Pag.
- Riduzione fabbricati di interesse storico e fabbricati inagibili e inabitabili	articolo 9	Pag.
- Esenzioni	articolo 10	Pag.
- Versamento	articolo 11	Pag.
- Dichiarazione	Articolo 12	Pag.
- Compensazione	articolo 13	Pag.
- Accertamenti	articolo 14	Pag.
- sanzioni	articolo 15	Pag.
- interessi	articolo 16	Pag.
- Riscossione coattiva	articolo 17	Pag.
- Rimborsi	articolo 18	Pag.
- Funzionario responsabile	articolo 19	Pag.
- Contenzioso	articolo 20	Pag.
- Istituti deflattivi del contenzioso	articolo 21	Pag.
- Disposizioni finali	articolo 22	Pag.

## Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1° bozza	modifica
<p>1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Giuliano Milanese dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.</p> <p>2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile</p>	<p>1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Giuliano Milanese dell'Imposta municipale propria (<b>IMU-<u>Imposta Municipale Unica</u></b>), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997.</p> <p>2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni <b>normative vigenti</b>.</p>

## Art. 2 – Presupposto impositivo.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette

alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 3, lettera b), il soggetto passivo coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall'attività agricola deriva almeno il 75 % del proprio reddito imponibile dichiarato per l'anno precedente e che alla stessa viene dedicato almeno il 51 % del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare una dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

### **Art. 3 – Soggetti passivi.**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

### **Art. 4 – Base imponibile.**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive riportati nella seguente tabella:

<b>GRUPPO CATASTALE FABBRICATI</b>	<b>RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3 commi 48 e 51</b>	<b>MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>
<b>A ABITAZIONI</b>	5,00%	160
<b>A 10 (uffici e studi privati)</b>	5,00%	80
<b>B (colonie, asili, ospedali)</b>	5,00%	140
<b>C1 (Negozi, bar, botteghe)</b>	5,00%	55
<b>C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)</b>	5,00%	160



<b>C3 C4 C5 (Laboratori, stabilimenti balneari)</b>	5,00%	140
<b>D (opifici, Alberghi, fabbricati produttivi)</b>	5,00%	60 per il 2012 65 dal 1 gennaio 2013
<b>D 5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione)</b>	5,00%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

#### **Art. 5 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.**

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree

fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

### Art. 6 – Aliquote e detrazioni.

1° bozza	modifica
<p>1. Alla base imponibile di cui all'articolo 5 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa.</p> <p>2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.</p>	<p>1. Alla base imponibile di cui all'articolo 5 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa.</p> <p>2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale.  <b>Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.</b></p>

### Art. 7 – Quota statale.

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 8 del presente regolamento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni.
2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
3. Le detrazioni previste dalla norma nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta di cui al comma 1.

### Art. 8 – Abitazione principale.

1° bozza	modifica
1. Per abitazione principale si intende	1. Per abitazione principale si intende

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992, cioè al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale; tali agevolazioni vengono riconosciute in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune.

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e le detrazioni si applicano al coniuge assegnatario ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012. Soggetto passivo è il coniuge assegnatario che è tenuto pertanto a versare l'imposta dovuta.**

4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare e **relative pertinenze** possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 2° rata.**

Nuovo articolo

#### **ART. 9 - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**

**1.** La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**2.** L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

**3.** La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente

la richiesta.

## Art.10 – Esenzioni.

1° bozza	modifica
<p>1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.</p> <p>2. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</li><li>- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;</li><li>- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</li><li>- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</li><li>- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</li><li>- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;</li><li>- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.</li></ul>	<p>1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.</p> <p>2. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</li><li>- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;</li><li>- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</li><li>- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</li><li>- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</li><li>- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;</li><li>- gli immobili <b>posseduti</b> e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, <b>con modalità non commerciali</b> di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui</li></ul>

all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

## Art. 11 – Versamento e dichiarazione.

1° bozza

modifica

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.</p> | <p><b>1. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art.13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 entro il 16 giugno; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata entro il 16 dicembre. Sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.</b></p> |
| <p>2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.</p>   | <p>2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.</p>  |
| <p>3. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997</p>   | <p>3. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 esclusivamente mediante</p>  |

esclusivamente mediante  
utilizzo del Modello F24.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

utilizzo del Modello F24.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Rinvio Articolo 12
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
- 7. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno sugli immobili posseduti da tutti i contitolari.**

## **Nuovo articolo**

### **Art. 12 -Dichiarazioni**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con in decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì,

disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 53, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06 e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

### **Art. 13 – Compensazione.**

Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, di competenza del Comune, relative ad annualità differenti.

### **Art.14 – Accertamenti.**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, **dei termini e degli organi giurisdizionali** cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

### **Art. 15 – Sanzioni.**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.



4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### **Art. 16– Interessi.**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale con una maggiorazione di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 17 – Riscossione coattiva.**

1° bozza	modifica
<ol style="list-style-type: none"><li>1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.</li><li>2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.</li><li>2.In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.</li></ol> <p><b>Fino al 30 giugno 2012 non si provvede a al recupero coattivo delle somme per importi inferiori a € 20,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.</b></p> <p><b>Dal 01 luglio 2012 non si provvede a al recupero coattivo delle somme per importi inferiori a € 30,00 comprensivo di sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.</b></p> <p><b>La disposizione precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.</b></p>

## **Art. 18 – Rimborsi.**

1 bozza

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

modifica

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.14 comma 1. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.**

**Non si fa luogo al rimborso qualora l'imposta non dovuta sia uguale o inferiore a 12,00 euro.**

## **Art. 19– Funzionario responsabile.**

Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

## **Art. 20 – Contenzioso.**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

## **Art. 21 – Istituti deflativi del contenzioso.**

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati dal D.lgs 19/6/1997 n. 218


## **Art. 22 - Disposizioni finali**

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012



Letto, firmato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Luigia GRECO**



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**D.ssa Silvia Asteria**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**attesta**

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/00; **12 LUG. 2012**
  
- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li, \_\_\_\_\_



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**D.ssa Silvia Asteria**